

In questa sezione sono riportate le **sentenze penali di maggior rilievo** attinenti al Trust in Italia.

Giurisprudenza

[Corte Suprema di Cassazione 8.10.2013](#)

Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto, ritenendo che non possa escludersi il **sequestro conservativo** di beni in trust laddove, come nella fattispecie in esame, si sostenga da parte dell'accusa il carattere fittizio del trust e quindi l'effettiva disponibilità dei beni da parte degli imputati; osserva infatti la Corte che nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 cod. proc. pen., non rileva la loro formale intestazione, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus" indipendentemente dalla titolarità del diritto in capo a terzi.

[La Corte Suprema di Cassazione, 5.06.2013](#)

Dichiara che si può procedere al **sequestro preventivo** per equivalenza a carico del trustee il quale, con l'intento fraudolento di evitare controlli di natura fiscale e senza alcuna ragione giustificatrice, mantiene il proprio compenso professionale sul conto corrente del trust dopo l'avvenuta attribuzione finale del fondo in trust ai beneficiari. Ritiene la Corte che sussiste per il trustee la disponibilità materiale del compenso professionale sin da quando egli ha disposto la liquidazione finale dei beneficiari del trust, potendo egli incassare e gestire la somma liberamente, essendone di fatto già il titolare, tant'è che liberamente egli ha poi effettuato dei bonifici a favore di una società appositamente costituita.

[Trib. Pen. Gorizia 30.04.2013](#)

Stabilisce che per l'applicazione della **misura personale della sorveglianza speciale nei confronti del disponente, condannato per aver costituito fraudolentemente il trust al fine di sottrarre gli immobili segregati all'esecuzione forzata** concernente il mancato pagamento delle imposte, e di quella patrimoniale della confisca verso l'immobile trasferito in trust, sottoposto ante causam a sequestro, occorre accertare per entrambe l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, la sua pericolosità, l'attualità della pericolosità, e per quella patrimoniale anche la disponibilità diretta o indiretta dei beni in capo al proposto, l'esistenza di indizi tali da far ritenere che i detti beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, con la conseguenza che in mancanza dei predetti requisiti la richiesta di applicazione delle misure non può essere accolta e l'immobile sequestrato deve essere restituito al trustee del trust.